

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

1

Allegato A

Comune di Collesalvetti

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI



REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

2

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

SOMMARIO

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA'	1
<u>TITOLO I</u>	<u>4</u>
CAPO I	4
OGGETTO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Ambito di applicazione	5
<u>TITOLO II</u>	<u>6</u>
CAPO I	6
DELLA REPERIBILITA' OBBLIGATORIA	6
Art. 4 - Turni e fasce di reperibilità	6
Art. 5 - Obblighi del lavoratore reperibile	7
Art. 6 - Chiamata in servizio della persona reperibile	7
CAPO II	8
DEL COMPENSO ECONOMICO PER LA REPERIBILITA'	8
Art. 7 - Tipologia di compensi economici	8
Art. 8 - Compenso economico spettante al lavoratore reperibile	8
Art. 9 - Attività lavorativa prestata durante il turno di reperibilità in un'ordinaria giornata lavorativa oppure in giorno feriale non lavorativo (sabato)	9
Art. 10 - Attività lavorativa prestata durante un turno di reperibilità in giornata festiva infrasettimanale	10
Art. 11 - Attività lavorativa prestata durante un turno di reperibilità nel giorno di riposo settimanale	10

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

3

CAPO III	11
DELLA REPERIBILITA' VOLONTARIA	11
Art. 12 - Reperibilità volontaria	11
Art. 13 - Obblighi e Responsabilità	11
Art. 14 - Compiti del Responsabile	12
Art. 15 - Disciplina applicabile	12
<u>TITOLO III</u>	<u>12</u>
CAPO I DELLA REPERIBILITA' TECNICA INTEGRATA	12
Art. 16 – Oggetto	12
Art. 17 – Finalità	13
Art. 18 – Aree di intervento e tipologia dei servizi	13
Art. 19 – Organizzazione del Servizio di reperibilità tecnica integrata	14
Art. 20 – Modalità di svolgimento del Servizio	15
Art. 21 – Formazione e aggiornamento	17
Art. 22 – Dotazioni ed equipaggiamento	17
CAPO III: NORME TRANSITORIE E FINALI	20
Art. 23 – Istituzione del servizio di reperibilità tecnica integrata e periodo transitorio	20
<u>TITOLO IV</u>	<u>21</u>
CAPO I	21
DISPOSIZIONI	21
Art. 24 – Norma Finale	21
Art. 25 – Entrata in vigore	21
<u>SCHEMA 1)</u>	<u>22</u>
<u>SCHEMA 2)</u>	<u>24</u>

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

4

TITOLO I

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto della reperibilità nel rispetto della normativa vigente, compresa la contrattazione collettiva nazionale e tiene conto delle attività istituzionali espletate dal Comune di Collesalveti.
2. Il Responsabile del Servizio può disciplinare in dettaglio con proprie determinazioni le materie delegate dal regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.
2. La "reperibilità" è una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro effettivo, che consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di un'eventuale attività lavorativa, con conseguente diritto a percepire un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. La "disponibilità" è la condizione del lavoratore, anche volontaria, di porsi in reperibilità secondo i turni prestabiliti dal datore di lavoro.
4. L'indennità di reperibilità è il compenso economico che spetta al lavoratore per essere posto in una fascia di reperibilità.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

5

5. La “fascia”, che può essere di reperibilità o turno, individua il periodo temporale in cui il lavoratore è tenuto a raggiungere prontamente la sede di lavoro su chiamata del “responsabile”.
6. L’espressione “responsabile” si riferisca al titolare di una Posizione Organizzativa di un Servizio definito di pronto intervento, ad un Coordinatore di Area oppure ad altra persona da loro identificata e/o delegata e resa nota pubblicamente.
7. Lo “straordinario”, cioè il lavoro straordinario, è l’attività lavorativa espletata dal lavoratore al di sopra della soglia prevista per l’orario di lavoro ordinario.
8. L’ “incompatibilità” è l’impossibilità, per il lavoratore, di pretendere contemporaneamente l’operatività di due istituti che possono essere fruiti solo alternativamente.
9. Il “riposo compensativo” è la legittima sospensione, da parte del lavoratore, dell’attività lavorativa durante l’orario settimanale per un periodo equivalente alla prestazione di lavoro espletata durante un turno di reperibilità ovvero alla durata del turno di reperibilità.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il regolamento si applica ai “servizi di pronto intervento” individuati con delibera della giunta comunale n. 131 del 19.10.2009 e cioè: Anagrafe, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile, Lavori Pubblici e Manutenzione, alla Agenti della Polizia Municipale limitatamente alle procedure inerenti a trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e gli accertamenti sanitari obbligatori (ASO) , nonché a quei servizi che quelli che successivamente potranno essere istituiti con deliberazione di Giunta comunale.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

6

2. Le modalità di reperibilità del lavoratore sono definite nel presente Regolamento e potranno essere disciplinate più in dettaglio con determinazione dalla Posizione Organizzativa competente previo parere favorevole della Direzione operativa dell'ente.
3. Per i casi non espressamente disciplinati dal regolamento si rinvia alla normativa generale ed ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

TITOLO II

CAPO I

DELLA REPERIBILITA' OBBLIGATORIA

ART. 4 - TURNI E FASCE DI REPERIBILITÀ

1. Il dipendente appartenente al servizio presso il quale è stato istituito il "servizio di pronto intervento" non può rifiutarsi di essere posto in reperibilità se non per gravi, comprovate e giustificate ragioni oggettive. L'eventuale rifiuto ingiustificato configura un illecito disciplinare del lavoratore.
2. I titolari di Posizioni Organizzative responsabili dei Servizi per i quali si è reso necessario istituire la reperibilità sono tenuti a trasmettere al Servizio Sviluppo risorse umane ogni mese un calendario, per il mese successivo, in cui sono individuati i turni di reperibilità dei dipendenti.
3. La fascia di reperibilità non può essere inferiore a 4 ore giornaliere ed in ogni caso un lavoratore non può essere posto in reperibilità per più di sei volte in un mese e cioè sei giorni lavorativi, non lavorativi, festivi, non festivi, consecutivi e non, conteggiando una fascia di reperibilità nell'ambito di una giornata di 24 (ventiquattro) ore. La reperibilità può estendersi sino ad un limite

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

7

massimo di sei giornate consecutive per un periodo di ventiquattro ore l'una.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL LAVORATORE REPERIBILE

1. Il personale, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre e comunque nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio.
2. Per i fini di cui al comma primo, la persona reperibile dovrà fornire all'amministrazione il recapito telefonico della propria abitazione o altro recapito in modo da essere sempre rintracciabile anche nel caso in cui il telefono cellulare eventualmente in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, deve essere data immediata segnalazione al responsabile che provvede tempestivamente alla sostituzione.
3. In caso di chiamata l'interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre trenta minuti al fine di espletare la prestazione lavorativa necessaria.
4. Il mancato rispetto, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nei commi che precedono configura un illecito disciplinare, fermo rimanendo le più gravi sanzioni penali previste dalla legge.

ART. 6 - CHIAMATA IN SERVIZIO DELLA PERSONA REPERIBILE

1. La chiamata in servizio della persona reperibile verrà effettuata di norma mediante telefono dal responsabile, come da art 2 comma 6.
2. L'Amministrazione Comunale deve dotare il dipendente reperibile della strumentazione e di tutto quanto si renda necessario per consentire al lavoratore di

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

8

assolvere al meglio i compiti stabiliti in caso di chiamata in servizio.

CAPO II

DEL COMPENSO ECONOMICO PER LA REPERIBILITA'

ART. 7 – TIPOLOGIA DI COMPENSI ECONOMICI

1. La tipologia dei compensi economici disciplinati nel presente regolamento sono: compenso per la mera reperibilità, compenso per l'attività lavorativa espletata in giornata lavorativa oppure in giornata feriale non lavorativa; compenso per l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale, compenso per l'attività lavorativa posta in essere nel giorno di riposo settimanale.

ART. 8 - COMPENSO ECONOMICO SPETTANTE AL LAVORATORE REPERIBILE

1. Il lavoratore che non abbia espletato alcuna attività lavorativa durante il turno di reperibilità ha diritto a percepire un'indennità la cui entità economica è stabilita dalla contrattazione collettiva. Questa indennità copre anche l'arco di tempo, pari a trenta minuti, che il dipendente impiega per raggiungere la sede di lavoro.

2. L'importo dell'indennità di cui al presente articolo, comma primo, è raddoppiato se la reperibilità cade di domenica o altro giorno festivo.

3. Nell'ipotesi di un turno di reperibilità non inferiore a quattro ore, spetta al lavoratore un'indennità maggiorata del dieci per cento.

4. Al lavoratore in reperibilità che non abbia espletato alcuna attività lavorativa durante il turno spetta la possibilità di fruire di un riposo compensativo entro la fine della seconda settimana successiva al turno di reperibilità. Il lavoratore deve comunque

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

9

effettuare l'orario di 36 ore settimanali o quello corrispondente al suo profilo lavorativo entro i sette giorni successivi a quello per il quale si avvale del riposo.

5. Il lavoratore deve comunicare la propria volontà di fruire del riposo compensativo, entro i due giorni lavorativi successivi al servizio prestato tramite nota scritta (anche via mail) da inviare all'ufficio personale e al Responsabile del servizio di appartenenza. La mancata comunicazione determina la rinuncia al riposo compensativo.

6. L'indennità di reperibilità non compete al titolare di una posizione organizzativa.

7. L'indennità di reperibilità è corrisposta al lavoratore con cadenza mensile, salvo impedimenti oggettivi del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane,.

ART. 9 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA DURANTE IL TURNO DI REPERIBILITÀ IN UN'ORDINARIA GIORNATA LAVORATIVA OPPURE IN GIORNO FERIALE NON LAVORATIVO (SABATO)

1. Il lavoratore che durante il turno di reperibilità abbia espletato una prestazione lavorativa in un'ordinaria giornata oppure in un giorno feriale non lavorativo (sabato) ha diritto al compenso previsto per il lavoro straordinario secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva.

2. E' fatta salva la possibilità per il dipendente di rinunciare al compenso straordinario e di fruire di un periodo di riposo equivalente alle ore per le quali il lavoratore ha effettuato la prestazione lavorativa con conseguente e corrispondente riduzione dell'orario settimanale. In tal caso la volontà di fruire del riposo compensativo deve essere comunicata nei termini e con le modalità di cui all'art 8 e il riposo deve essere fruito entro la fine della seconda settimana successiva al turno di reperibilità.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

10

3. Il lavoratore ha diritto al solo compenso di lavoro straordinario quando l'attività lavorativa si è protratta per l'intero periodo in cui il lavoratore è collocato in reperibilità. Quando invece il lavoratore abbia compiuto una prestazione lavorativa che copre solamente in parte il periodo temporale per cui egli è in reperibilità, spetta al dipendente un compenso commisurato in parte allo straordinario effettivamente prestato ed in parte alla reperibilità non coperta da attività lavorativa.

ART. 10 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATATA DURANTE UN TURNO DI REPERIBILITÀ IN GIORNATA FESTIVA INFRASETTIMANALE

1. Al lavoratore che abbia effettuato una prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale durante un turno di reperibilità spetta, a sua scelta, un riposo compensativo oppure la corresponsione del compenso previsto per il lavoro straordinario. Nell'ipotesi in cui il lavoratore richieda il compenso questo sarà calcolato prendendo come riferimento i parametri dettati per il lavoro straordinario festivo.

2. Il riposo compensativo e il compenso per il lavoro straordinario sono fra loro incompatibili.

3. Il lavoratore deve indicare mediante nota scritta da trasmettere all'ufficio personale e al Responsabile del servizio di appartenenza nei due giorni lavorativi successivi se intende avvalersi del compenso per il lavoro straordinario oppure del riposo compensativo. Qualora scelga il riposo compensativo deve fruirne entro la fine della seconda settimana successiva al turno di reperibilità.

ART. 11 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATATA DURANTE UN TURNO DI REPERIBILITÀ NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE

1. Il lavoratore che abbia espletato una prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale (domenica) ha diritto ad un compenso pari alla maggiorazione del 50% della

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

11

retribuzione oraria cui va a sommarsi un riposo compensativo proporzionato alla durata della prestazione lavorativa secondo quanto stabilito dal CCNL vigente.

2. L'orario settimanale nella settimana successiva al giorno in cui il lavoratore ha prestato la reperibilità è ridotto di un periodo temporale equivalente all'attività lavorativa espletata durante il turno.

3. Al lavoratore che ha effettuato una prestazione lavorativa per una durata inferiore all'intero periodo temporale per cui egli è in reperibilità spetta un compenso economico commisurato secondo quanto previsto dal primo comma e, per il periodo temporale residuo, l'indennità di reperibilità.

CAPO III

DELLA REPERIBILITA' VOLONTARIA

ART. 12 - REPERIBILITÀ VOLONTARIA

1. Ogni lavoratore può chiedere di essere collocato in reperibilità volontaria per prestare pronto intervento in relazione a servizi diversi da quello di appartenenza con una specifica richiesta scritta inviata al proprio Responsabile del servizio di appartenenza.

2. E' in facoltà del Responsabile di servizio negare l'autorizzazione per ragioni oggettive oppure tecnico organizzative da indicare espressamente nell'atto di diniego.

ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

1. E' fatto divieto al Responsabile del servizio di collocare in reperibilità soggetti privi dei requisiti di idoneità tecnica e professionale necessari per lo svolgimento dell'incarico.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

12

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma primo da parte del Responsabile del servizio è fonte di responsabilità dirigenziale nonché disciplinare e, relativamente a quest'ultima, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente in materia, è sanzionata con la sospensione dell'attività lavorativa con privazione della retribuzione dello stesso sino ad un massimo di dieci giorni.

ART. 14 - COMPITI DEL RESPONSABILE

1. In caso di accoglimento di richiesta di reperibilità volontaria il Responsabile è tenuto a garantire la formazione professionale del dipendente che, se necessario, dovrà obbligatoriamente frequentare corsi professionali, inerenti alle prestazioni che dovrà svolgere in reperibilità, prima di essere adibito al turno.

ART. 15 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. Dove non diversamente disposto dal presente capo, alla reperibilità volontaria si applicano le stesse disposizioni riferite alla reperibilità obbligatoria.

TITOLO III

CAPO I

DELLA REPERIBILITA' TECNICA INTEGRATA

ART. 16 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina in dettaglio l'istituzione e le modalità di attuazione del servizio di reperibilità tecnica di pronto intervento e con funzione di Centro Situazioni, di seguito denominato Ce.Si., in conformità alla normativa vigente in materia di Protezione Civile ed alle disposizioni di cui al CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali e successivi contratti integrativi.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

13

2. È esclusa dal Servizio di Reperibilità Tecnica integrata ogni attività cui l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

ART. 17 – FINALITÀ

1. Il Servizio di Reperibilità Tecnica integrata costituisce un servizio essenziale dell'Ente, poiché assicura il pronto intervento di personale tecnico per fronteggiare e, dove possibile, rimuovere situazioni di emergenza ritenute non rinviabili e rientranti nelle competenze dirette o delegate del Comune, nell'ottica di prestare un efficiente servizio alla collettività per la salvaguardia della pubblica incolumità, la difesa del patrimonio del Comune, espletando le attività necessarie al contrasto di improvvise necessità non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.

2. Lo scopo del servizio è quello di assicurare che il personale intervenga in caso di una emergenza durante le ore di chiusura delle strutture comunali.

ART. 18 – AREE DI INTERVENTO E TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1. Il Servizio di Reperibilità Tecnica integrata si articola in:

- Attività di reperibilità tecnica manutenzioni – eventi incidentali e calamitosi,
- Attività di reperibilità tecnica di Protezione Civile – Ce.Si..

2. Il Servizio di Reperibilità Tecnica integrata opera per l'espletamento delle competenze dell'Ente, dirette o delegate in materia di manutenzione e gestione del territorio, ed indicativamente secondo i campi d'intervento di cui al comma precedente e comunque con compiti di intervento nel fronteggiare, mettere in sicurezza ed ove possibile rimuovere elementi di pericolo per la pubblica incolumità, per l'igiene e la salute pubbliche, per la tutela dell'ambiente e del territorio naturale, in situazioni di natura incidentale e/o

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

14

calamitosa, secondo le procedure operative e le casistiche individuate nel mansionario del Servizio di Reperibilità Tecnica – Ce.Si..

ART. 19 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TECNICA INTEGRATA

1. Il Servizio di reperibilità tecnica integrata viene espletato dal personale tecnico ed operaio inquadrato nelle Aree di Coordinamento- Lavori Pubblici e Governo del Territorio.
2. L'organizzazione del Servizio di Reperibilità Tecnica si svolge in maniera unitaria sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio OO.PP./Manutenzione, con il supporto e d'intesa con i responsabili dei singoli servizi coinvolti.
3. Il coordinamento comporta la ricognizione del personale disponibile ad effettuare la reperibilità volontaria, la predisposizione dei turni, la tenuta del registro generale degli interventi e dei rapporti di fine turno, la tenuta del Registro della Reperibilità.
4. L'elenco dei turni, con l'indicazione del personale assegnato al servizio, è stabilito periodicamente dal Responsabile del Servizio OO.PP./Manutenzione. Ai fini di agevolare la conoscenza della turnazione programmata e creare automatismi di sostituzione nei casi di assenza forzata, la disposizione di cui sopra deve determinare uno schema di avvicendamento condiviso con sostituzioni automatiche dei singoli addetti. L'avvicendamento del personale che per causa di forza maggiore sia impossibilitato a svolgere il servizio, dovrà avvenire pertanto, di norma, con la sostituzione da parte dell'addetto che segue nel programma di turnazione.
5. Il personale potrà essere reperito eccezionalmente al di fuori dei Servizi e delle aree di coordinamento di stretta appartenenza dei Servizi tecnici come previsto dal presente articolo, purché giudicato idoneo dal Responsabile del Servizio OOPP/Manutenzione e autorizzato dal Responsabile del Servizio di appartenenza.
6. Tutte le variazioni che per necessità oggettive o soggettive, dovessero apportare variazioni e modifiche al calendario periodicamente devono essere comunicate, con

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

15

congruo anticipo, al Responsabile del Servizio OOPP/Manutenzione che le autorizza dopo aver valutato la compatibilità con la presente disciplina e comunque salvaguardando l'efficienza del servizio.

7. Il Servizio di Reperibilità Tecnica, essendo diretto per sua natura a rimuovere le condizioni di pericolo non suscettibili di rinvio all'orario di servizio, deve essere limitato alle attività idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza ed è svolto, secondo le disposizioni del presente regolamento e le modalità operative prescritte nel Mansionario del Servizio di Reperibilità Tecnica – Ce.Si., da una squadra di intervento costituita da un Capo Squadra – Ce.Si., scelto tra il personale dipendente a tempo indeterminato avente qualifica professionale tecnica e n. 2 operatori scelti tra il personale operaio in forza al servizio Manutenzione dell'Ente.

8. Il servizio ricopre l'intero anno solare negli orari non coperti dall'ordinario servizio comunale, entra in funzione al termine dell'ordinario orario di lavoro e, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23, ha copertura continuativa nell'arco delle 24 ore (H24).

ART. 20 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Capo squadra di reperibilità tecnica integrata (CS), a seguito dell'istituzione del Servizio di reperibilità tecnica integrata, è preposto alla ricezione delle segnalazioni di emergenza, in seguito alle quali i componenti della squadra, dovranno prendere servizio non oltre 30 minuti dalla chiamata (per il CS) o dall'attivazione (per gli operai).

2. Le segnalazioni di emergenza al CS dovranno essere motivate da ragioni di urgenza ed indifferibilità dell'intervento, riferite alle competenze e rispondenti alle finalità specifiche del servizio; per questo motivo la squadra di reperibilità tecnica è esentata dall'attivazione in casi di richiesta di interventi programmabili nel tempo e nell'ordinaria funzionalità dei servizi comunali.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

16

3. Il Capo Squadra-Ce.Si., ricevuta la segnalazione procede alla sua verifica accertando la reale competenza ad intervenire, l'effettiva urgenza e consistenza dell'intervento direttamente o, eventualmente, quando i tempi di intervento richiedano maggiore tempestività, anche attraverso l'ausilio degli altri componenti della squadra di intervento.

4. L'attivazione della squadra di reperibilità tecnica di primo intervento, è comunque stabilita dal CS, che ricevuta la segnalazione e valutata la situazione, dispone le misure da adottare.

5. Nel caso in cui il CS valuti che la verifica della segnalazione o l'intervento stesso richiedano tempi di attivazione immediati, il Capo Squadra ha facoltà di intervenire, recandosi nell'area di intervento con mezzo proprio. Di tali modalità di intervento il CS, dovrà dare esplicita comunicazione nel rapporto di fine servizio da inoltrare al Responsabile del Servizio OOPP/Manutenzione.

6. Qualora le situazioni di emergenza o pericolo segnalate, ad insindacabile valutazione del CS, non possano essere risolte e/o messe in sicurezza con l'intervento della sola squadra di reperibilità, per insufficienza o inadeguatezza dei mezzi nonché per la mancata sussistenza dei requisiti professionali dei singoli operatori, il CS ha facoltà di disporre l'intervento di ditte esterne anche attraverso procedure di Somma Urgenza.

7. Il personale Reperibile dovrà operare sempre in condizioni di massima sicurezza per garantire l'incolumità propria e di terzi nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

8. I mezzi e i materiali messi a disposizione per il servizio di Reperibilità Tecnica dovranno essere utilizzati con la massima cura e mai in modo improprio. Sarà cura del CS, anche su indicazione dei singoli componenti della squadra segnalare al Responsabile del Servizio OOPP/Manutenzione qualsiasi malfunzionamento o carenza delle attrezzature messe a disposizione.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITÀ DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

17

9. Ogni attività ed operazione della squadra di reperibilità tecnica viene registrata dal CS su apposito Rapporto di intervento di reperibilità tecnica redatto in conformità di cui alla scheda n. 1 al presente regolamento da trasmettere, entro il primo giorno lavorativo utile, al Responsabile del Servizio OOPP/Manutenzione che provvede ad inoltrarlo tempestivamente, per quanto di competenza al Servizio Personale dell'Ente.

10. Il rapporto di fine turno deve riportare tra i suoi contenuti il soggetto/organo che ha segnalato/richiesto l'intervento, il motivo dell'attivazione, il personale attivato, comunicazioni e rapporti intercorsi con altri soggetti, le misure adottate, l'impegno temporale dei singoli componenti, eventuali segnalazioni di interventi da demandare ai singoli uffici comunali durante le ore di lavoro ordinario. L'insieme dei moduli di cui sopra, costituisce un sommario Registro della reperibilità, da conservare al fine di programmare, nella logica del complessivo e progressivo miglioramento di efficienza del servizio, eventuali revisioni della presente disciplina e del relativo mansionario operativo.

ART. 21 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. Per garantire l'efficienza del Servizio di Pronta Reperibilità è necessario prevedere l'aggiornamento e la formazione del personale coinvolto nello stesso. Allo scopo, con cadenza semestrale, è fissata, dal Responsabile del Servizio OOPP/Manutenzione, una riunione di aggiornamento per lo scambio di informazioni utili allo svolgimento del Servizio eventualmente integrata da sopralluoghi presso gli edifici e le infrastrutture comunali.

ART. 22 – DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTO

1. Al fine di garantirne la continua ed effettiva reperibilità, i componenti della squadra sono dotati di telefono cellulare specificatamente dedicato al servizio di reperibilità tecnica.
2. Al fine di facilitare la valutazione degli interventi e delle misure da adottare, il CS, è altresì dotato di un notebook/netbook con connessione internet ed alla rete locale.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

18

3. Al fine di coordinare il monitoraggio e l'intervento in caso di allerta meteo o di emergenze e situazioni che siano suscettibili di attivazione della struttura comunale di Protezione Civile, è allestita, presso i locali del Servizio Ambiente e Protezione Civile, una postazione Ce.Si., dotata di connessione telefonica e fax e pc con caratteristiche tecniche analoghe al notebook/netbook di cui sopra.

4. La squadra nel suo insieme ha a disposizione copia delle chiavi di tutti i mezzi comunali necessari a garantire gli interventi occorrenti e ritenuti necessari e anche copia delle chiavi di accesso del Magazzino Comunale e degli immobili di proprietà dell'Ente.

5. Oltre ai normali mezzi ed attrezzature in uso ai dipendenti nell'ambito delle specifiche attività di lavoro e impiegabili anche nel servizio di reperibilità tecnica, il personale della squadra può disporre di mezzi ed attrezzature di cui all'inventario del successivo comma 9, allestite e conservate presso il Magazzino Comunale.

6. Per raggiungere il luogo dell'emergenza, per ritornare al luogo di partenza e per i trasferimenti dovuti a seguito dell'emergenza, gli addetti alla reperibilità dovranno, di norma, utilizzare il mezzo di trasporto comunale. In caso di mancanza dei mezzi comunali sarà autorizzato l'utilizzo del mezzo personale degli addetti reperibili. Ai componenti della squadra di reperibilità tecnica sarà comunque consentito, per l'intera durata del turno di reperibilità, l'utilizzo di automezzi comunali unicamente per il tragitto da e per il luogo di lavoro e/o di intervento.

7. Il personale con qualifica tecnica in servizio presso l' Area di Coordinamento Lavori Pubblici e il personale in servizio presso l'Area di Coordinamento Governo del Territorio che ha aderito volontariamente al servizio reperibilità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina provvede a redigere le cartografie tematiche dell'intero territorio, nonché le planimetrie dei fabbricati comunali e delle reti dei servizi essenziali, quale supporto all'attività di valutazione da parte del CS.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

19

8. Al medesimo scopo, lo stesso personale, redige, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, un inventario dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'Ente e utilizzabili nella gestione delle emergenze e degli eventi accidentali-calmitosi.

9. Per effettuare gli interventi di somma urgenza di cui al precedente art. 21, comma 6, lo stesso personale, con il supporto dell'ufficio gare, predispone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, un elenco delle ditte di fiducia dell'amministrazione comunale in possesso dei requisiti generali e di quelli economico-finanziari e tecnico – organizzativi previsti dalla normativa sui contratti pubblici, cui affidare lavori e fornitura dei beni e servizi nel rispetto dei principi di trasparenza e di evidenza pubblica. L'elenco delle ditte deve essere corredato da i recapiti per le richieste di disponibilità ad intervenire e i costi indicativi di intervento, per specifiche categorie di lavori.

10. Allo stesso scopo, lo stesso personale provvede entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina alla predisposizione di analogo elenco di imprese, delle associazioni e soggetti privati che possano costituire un supporto alla logistica ed alle esigenze di assistenza alla popolazione ed agli operatori coinvolti in una situazione di pericolo e/o emergenza.

11. I responsabili dei singoli servizi comunali coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del servizio di reperibilità tecnica disporranno, concordandone tempi e modalità in funzione delle rispettive esigenze, il periodico aggiornamento degli elaborati di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11, e comunque ogni qual volta intervengano modifiche significative alle dotazioni in organico o alle infrastrutture territoriali ed al patrimonio immobiliare comunale.

12. Gli elaborati di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 costituiranno allegati al Mansionario del Servizio di Reperibilità Tecnica – Ce.Si.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

20

CAPO III: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA INTEGRATA E PERIODO TRANSITORIO

1. Fino all'istituzione formale del Servizio di Reperibilità Tecnica integrata con copertura continuativa nell'arco delle 24 ore (H24), da effettuarsi con determina dirigenziale, le attività di cui al presente regolamento si svolgono al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e nei giorni prefestivi e festivi con turni di durata pari a n. 12 ore giornaliere (H12), così articolate:

- Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 14.00 alle ore 2.00 del giorno successivo
- Martedì, Giovedì: dalle ore 17.00 alle ore 5.00 del giorno successivo
- Sabato, Domenica e festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

2. Fino allo stesso termine la squadra di reperibilità tecnica integrata può essere attivata esclusivamente su segnalazione proveniente dalle forze dell'ordine (Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato), dai Vigili del Fuoco o da altri soggetti istituzionali e nonché dal Sindaco quale referente per la pubblica incolumità sul territorio.

3. A seguito dell'istituzione del servizio di reperibilità tecnica con funzionalità H24, il CS è attivabile, in forma automatizzata e diretta, attraverso il numero telefonico dedicato alla Protezione Civile dell'Ente.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

21

TITOLO IV

CAPO I

DISPOSIZIONI

ART. 24 – NORMA FINALE

1. Gli articoli 19, 20, 21, 22 del presente Regolamento costituiscono indirizzo per la redazione del Mansionario del Servizio di Reperibilità Tecnica – Ce.Si., che regola le modalità operative di intervento. Quest'ultimo documento, da sottoporre ad aggiornamento e revisione continui anche a seguito della valutazione dei Rapporti di intervento ed in base all'esperienza operativa maturata dal personale impiegato, e comunque con cadenza non superiore ad un biennio, è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio OOPP/Manutenzione del servizio stesso.
2. Entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento il Responsabile del Servizio OOPP/Manutenzione provvede, a trasmettere copia di questo ai soggetti di cui al comma 2 art 23 per debita conoscenza delle disposizioni emanate e delle modalità di svolgimento del servizio di reperibilità comunale.

ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, ad eccezione delle disposizioni di cui al Capo III (reperibilità volontaria) che entreranno in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento sull'albo on line del Comune.

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

22

Comune di Collesalveti
PROVINCIA DI LIVORNO



Lavori Pubblici - Governo del territorio

SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA

Schema 1)

RAPPORTO DI INTERVENTO PER REPERIBILITA'.

Il sottoscritto Capo Squadra del Servizio di Reperibilità Tecnica:

_____ reperibile il/i giorno/i _____

DICHIARA

Di essere intervenuto il giorno _____ alle ore _____ su segnalazione
di _____ ricevuta alle ore _____

Motivo della richiesta di intervento

Misure adottate

Personale intervenuto oltre al sottoscritto:

L'intervento è terminato alle ore _____

Altri soggetti attivati:

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

23

Note e segnalazioni:

Collesalvetti, _____

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

24

Schema 2)

RAPPORTO DI FINE TURNO REPERIBILITA'

Il sottoscritto **Capo Squadra** del **Servizio** di **Reperibilità Tecnica:** _____

e gli operatori _____

hanno svolto il turno di reperibilità nei giorni _____

e hanno effettuato i seguenti interventi

Giorno	Tipologia intervento	Località	Personale intervenuto	Note

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA DEL COMUNE DI COLLESALVETTI

approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 20/3/2012

25

Note e segnalazioni:

Collesalveti, _____

IL Capo Squadra Reperibilità Tecnica
